

Orientamenti

recanti modifiche agli orientamenti EBA/2021/02 ai sensi dell'articolo 17 e dell'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849 sulle misure di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali («Orientamenti relativi ai fattori di rischio di ML/TF»)

1. Conformità e obblighi di notifica

Status giuridico dei presenti orientamenti

1. Il presente documento contiene gli orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 ⁽¹⁾. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità, gli enti creditizi e gli istituti finanziari competenti compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti definiscono la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Le autorità competenti di cui all'articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1093/2010 sono tenute a conformarsi a detti orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (ad es. modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

Obblighi di notifica

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono comunicare all'ABE entro il 03.10.2023 se sono conformi o intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE con il riferimento «EBA/GL/2023/03», da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Definizioni

5. Ai fini degli orientamenti riveduti, si aggiunge la seguente definizione:

Organizzazioni senza scopo di lucro Un'organizzazione senza scopo di lucro è una persona giuridica o un istituto giuridico o un'organizzazione che si occupa principalmente della raccolta o dell'erogazione di fondi a fini caritativi, religiosi, culturali, educativi, sociali o solidali.

3. Attuazione

Data di applicazione

6. I presenti orientamenti si applicano a decorrere dal 03.11.2023.

4. Orientamento sui clienti che sono organizzazioni senza scopo di lucro

L'orientamento 2. 7, lettera d) è sostituito dal seguente:

2.7.d) Se il cliente è un'organizzazione senza scopo di lucro (NPO), le imprese dovrebbero applicare i criteri stabiliti nell'allegato.

È aggiunto l'allegato seguente:

Allegato. Clienti che sono NPO

1. Nel valutare per la prima volta il profilo di rischio di un cliente o potenziale cliente che è una NPO, le imprese dovrebbero accertarsi di acquisire una buona conoscenza della *governance* della NPO, del suo metodo di *funding*, delle sue attività, del luogo in cui opera e di chi siano i suoi beneficiari. Non tutte le NPO sono esposte in modo analogo al rischio di ML/TF e le imprese dovrebbero adottare misure in funzione del rischio per comprendere:
 - a) chi controlla il cliente e chi sono i suoi titolari effettivi. In tale ambito, le imprese dovrebbero individuare i fiduciari o equivalenti della NPO, il suo organo di governo e qualsiasi altro soggetto che abbia il controllo o l'influenza sulla NPO. A tal fine, le imprese dovrebbero fare riferimento a informazioni quali lo status giuridico della NPO, una descrizione del suo assetto di *governance* e/o un elenco dei rappresentanti legali;
 - b) i metodi di *funding* della NPO (donazioni private, fondi pubblici ecc.). A tale scopo, le imprese dovrebbero consultare le informazioni riguardanti la base di donatori, le fonti di *funding* e i metodi di raccolta fondi, quali le relazioni annuali e i rendiconti finanziari;
 - c) quali sono gli obiettivi delle operazioni del cliente. A tal proposito, le imprese dovrebbero attenersi a informazioni quali la *mission* del cliente, un elenco dei suoi programmi e i relativi budget, attività e servizi forniti;
 - d) quali categorie di beneficiari si avvalgono delle attività del cliente (ad esempio, rifugiati, persone giuridiche che ricevono assistenza mediante i servizi della NPO o simili). La documentazione raccolta a tal fine può includere documenti relativi alla *mission* o documenti relativi alla campagna;
 - e) quali operazioni la NPO potrebbe richiedere, sulla base dei suoi obiettivi e del suo profilo di attività, ivi compreso il pagamento del personale o dei fornitori all'estero, nonché la frequenza, la portata e la destinazione geografica previste di tali operazioni. Al riguardo le imprese dovrebbero fare riferimento a informazioni quali gli organigrammi, i documenti relativi alla struttura organizzativa della NPO, un elenco dei paesi in cui il personale è retribuito e il numero di dipendenti da retribuire in ciascuno di tali paesi;
 - f) dove la NPO svolge i suoi programmi e/o le sue operazioni, in particolare se la NPO svolge le sue attività solo a livello nazionale o in altri paesi associati a un rischio più elevato di ML/TF e in paesi terzi ad alto rischio. A tal fine le imprese dovrebbero attenersi a informazioni quali un elenco di tutti i programmi, attività e servizi forniti dalla NPO, nonché un elenco delle aree geografiche servite, comprendenti la sede principale e le aree operative. Le imprese dovrebbero inoltre valutare, ai fini dell'orientamento 8, se sia probabile che le operazioni della NPO comportino l'esecuzione di pagamenti con un ente di un paese terzo.

Fattori di rischio

2. Nell'individuare il rischio associato a clienti che sono NPO, le imprese dovrebbero considerare almeno i seguenti fattori di rischio e valutarli in funzione del rischio:

Governance e controllo

- a) La NPO ha personalità giuridica ai sensi del diritto nazionale o del diritto nazionale di un altro Stato membro? Esiste una documentazione che illustri le modalità di *governance* e identifichi i fiduciari della NPO, i membri dell'organo di governo o qualsiasi altra persona che esercita il controllo sulla NPO?
- b) La struttura giuridica della NPO richiede, ai fini della sua costituzione, che venga dimostrata la capacità gestionale del suo tesoriere o dei suoi dirigenti?
- c) La struttura giuridica della NPO richiede la pubblicazione annuale dei rendiconti finanziari?

Riscontri reputazionali/notizie negative date dai media

- d) In che misura è difficile per le imprese stabilire se la NPO e i suoi dirigenti godano di buona reputazione? Esiste un buon motivo per cui ciò possa risultare difficile, ad esempio perché la NPO è stata costituita solo di recente (ad esempio negli ultimi 12 mesi)?
- e) Fonti pertinenti, affidabili e indipendenti hanno collegato la NPO all'estremismo, a propaganda estremista oppure contatti con il terrorismo o ad attività terroristiche?
- f) La NPO è stata coinvolta in irregolarità o attività criminali, compresi casi di ML/TF, secondo fonti pertinenti, affidabili e indipendenti?

Metodi di funding

- g) Il *funding* della NPO è trasparente e affidabile o è difficile da tracciare? La NPO documenta pubblicamente le sue fonti di *funding* e queste ultime sono soggette ad *audit* esterni?
- h) I metodi di *funding* della NPO comportano rischi di ML/TF? La NPO si basa interamente o in larga misura su donazioni in contanti, cryptoattività o *crowdfunding*? Oppure le fonti di finanziamento della NPO sono raccolte mediante il sistema dei pagamenti?
- i) La NPO è finanziata in parte o in gran parte da donatori privati o da donatori provenienti da paesi associati a rischi più elevati di ML/TF o da paesi terzi ad alto rischio per i quali sono emerse carenze strategiche nei rispettivi regimi di AML/CFT?

Operazioni in paesi associati a rischi più elevati di ML/TF e in paesi terzi ad alto rischio

- j) La NPO opera o presta assistenza in paesi associati a rischi più elevati di ML/TF (valutati sulla base dei fattori di rischio di cui al titolo I dei presenti orientamenti) o in paesi terzi ad alto rischio [quali definiti dalla Commissione a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849] o in zone di conflitto?

- k) In tali situazioni la NPO si avvale di terzi o intermediari per svolgere le proprie attività ed è in grado di spiegare la natura dell'incarico? In tale contesto, la NPO è in grado di monitorare e controllare adeguatamente come i suddetti terzi svolgono queste attività?
- l) È probabile che il rapporto continuativo con la NPO comporti l'esecuzione di operazioni con un ente rispondente ubicato in paesi associati a rischi più elevati di ML/TF o in paesi terzi ad alto rischio?

3. Le imprese dovrebbero inoltre considerare almeno i seguenti fattori che potrebbero contribuire a ridurre i rischi:

- a) i ruoli e le responsabilità dell'organo di governo della NPO e dei suoi dirigenti sono chiaramente documentati;
- b) la NPO è tenuta per legge a pubblicare annualmente i suoi rendiconti finanziari o a emettere una relazione annuale che identifichi la provenienza dei fondi, la finalità principale delle attività della NPO e le categorie di beneficiari dei suoi programmi;
- c) la NPO può dimostrare di essere o di essere stata soggetta a revisioni indipendenti o *audit* esterni;
- d) la NPO gode di buona reputazione presso il pubblico secondo fonti pertinenti, attendibili e indipendenti;
- e) la NPO riceve finanziamenti da governi, organizzazioni sovranazionali o internazionali che non sono associati a paesi terzi ad alto rischio o a paesi con rischi più elevati di ML/TF ed è possibile stabilire chiaramente la provenienza dei suoi fondi;
- f) la NPO non ha legami con paesi terzi ad alto rischio o, se ne ha, può dimostrare di avere adottato misure adeguate per mitigare i rischi di ML/TF (ad esempio designando il personale responsabile della conformità agli obblighi di AML/CFT o definendo procedure per individuare le categorie di beneficiari della NPO e valutare i rischi di ML/TF a esse associati);
- g) le attività e i beneficiari della NPO non espongono quest'ultima a rischi più elevati di ML/TF;
- h) la NPO fornisce assistenza e sostegno alle persone esclusivamente tramite aiuti materiali diretti, come la fornitura di attrezzature informatiche o dispositivi medici.

4. Nel caso in cui la NPO svolga attività in paesi soggetti a sanzioni dell'UE o delle Nazioni Unite, le imprese dovrebbero stabilire se la NPO benefici o meno di disposizioni relative ad aiuti umanitari e di deroghe nell'ambito dei regimi di sanzioni finanziarie dell'UE/ONU, quali esenzioni o deroghe umanitarie. Nel decidere come erogare servizi a tali clienti e conformemente ai propri obblighi di congelamento dei beni, le imprese dovrebbero ottenere prove tali da garantire ragionevolmente che la NPO svolga le sue attività in tali paesi in linea con le esenzioni previste dal regime o che benefici di una deroga concessa da una pertinente autorità competente.

5. Ai fini dello *screening* iniziale e per tutta la durata del rapporto continuativo, una volta instaurato, le imprese dovrebbero adottare le misure necessarie per comprendere le modalità di funzionamento della NPO e di svolgimento delle sue operazioni. Le imprese che possono avere clienti che sono NPO, ad esempio perché prestano servizi di trasferimento di denaro o servizi di conto corrente, dovrebbero valutare la possibilità di istituire un apposito punto di contatto per questa specifica categoria di clienti, al fine di avere una buona conoscenza delle modalità di organizzazione e funzionamento del settore.